

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 33956 Anno 2018**

**Presidente: RAGO GEPPINO**

**Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA**

**Data Udiienza: 29/05/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 05/04/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** (omissis) , in atti generalizzata, condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di appropriazione indebita aggravata, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

- errata applicazione dell'art. 71 c.p.p. anche con riferimento agli artt. 404 e ss. c.c. ed omessa valutazione sul motivo di appello relativo alla mancanza di capacità dell'imputata per intervenuta nomina di un amministratore di sostegno;

- errata applicazione dell'art. 158 c.p., dovendosi i reati considerarsi commessi alla data del primo gennaio 2009 e del primo gennaio 2010.

Il 4 aprile 2018 è pervenuta una memoria difensiva nell'interesse della ricorrente, ove si reiterano sostanzialmente le censure innanzi indicate.

**2.** Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi di specificità e comunque manifestamente infondati.

**2.1** Quanto al primo motivo, la ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ove si dà atto della condivisibilità delle conclusioni assunte nella perizia del dott. (omissis) il quale, *"con ampie argomentazioni, svolte nella relazione in atti e discusse nel contraddittorio delle parti, ha ritenuto l'imputata capace di intendere e volere, oltre che pienamente capace di partecipare al procedimento in corso, non ritenendo le lievi note patologiche riscontrate di entità tale da impedire alla stessa di comprendere il procedimento in corso e di parteciparvi attivamente. In particolare, il dott. (omissis), con nota in data 17 aprile 2015, ha preso in considerazione anche la nomina all'imputata di un amministratore di sostegno, precisando che tale figura non è indicativa di assenza di capacità intellettuale, ma semplicemente della necessità di una figura appunto di sostegno, con compiti limitati alla cura della persona e al rispetto dei suoi bisogni"*.

Siffatte argomentazioni, scevre da errori di diritto e da vizi di motivazione, sfuggono ad ogni rilievo censorio.

**2.2** Anche in ordine al secondo motivo la Corte territoriale ha motivato adeguatamente e correttamente.

La menzionata Corte ha difatti affermato che l'appropriazione si deve ritenere compiuta con la distrazione delle somme versate dai condomini dalla destinazione contabilmente attribuita alle stesse e, quindi, avendo riguardo a periodi contabili annuali. Così argomentando, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che la prescrizione dovesse decorrere dal momento in cui, con la chiusura del periodo contabile, era stata manifestata dall'imputato la volontà di trattenere le somme *uti dominus* e, quindi, di appropriarsene.

Né può porsi in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione <<*non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p.*>> (Cass. pen., Sez. un., sentenza n. 32 del 22 novembre 2000, CED Cass. n. 217266; conformi, Sez. un., sentenza n. 23428 del 2 marzo 2005, CED Cass. n. 231164, e Sez. un., sentenza n. 19601 del 28 febbraio 2008, CED Cass. n. 239400).

**3.** La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 maggio 2018